

in questo numero

3 IN PRIMO PIANO

Proposte al «Codice regionale dell'edilizia» e al «Piano casa»

4 GIURISPRUDENZA

Studio in casa? Non si paga l'Irap
Responsabilità del professionista nella Dia

5 AMBIENTE E SICUREZZA

Tra i privati sospese le regole contro il rumore
Aspetti di prevenzione incendi sugli alberghi

7 VARIE

Competenze degli ingegneri triennali
Le novità del collegato alla finanziaria
Imposta di bollo per i servizi resi dai VVF

9 SPECIALE ELEZIONI

Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini provinciali
Il Regolamento elettorale
Fac-simile presentazione candidatura

INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

presidente	Alessio Roselli
segretario	Alberto Tibo
tesoriere	Fulvio Finocchiaro
consiglieri	Fulvio Bressan Alessandro Gregorig Alberto Landri (sez. B) Alberto Pich Roberto Vanon Pietro Zandegiacomo Rizìo

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

presidente	Umberto Natalucci
segretario	Sara Stivella
tesoriere	Nino Aprilis
cons. anziano	Mario Fregoli
consiglieri	Luigi Battistella Vittorio Bozzetto Antonino Colussi Pierino Truant Carlo Gava Gian Luigi Pasut (sez. B) Claudio Pillon

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

presidente	Mario Vianelli
segretario	Franco Frezza
tesoriere	Alberto Guglia
consiglieri	Giulio Gregori Franco Korenika Roberta Manzi (sez. B) Roberto Marzi Alberto Modugno Marina Palusa Fausto Rovina Guido Walcher

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

presidente	Gianpaolo Guaran
vice presidente	Gian Luigi Longhino
v. pres. aggiunto	Lorenzo della Rovere (sez. B)
segretario	Mauro Cossalter
tesoriere	Giulio Gentili
consiglieri	Francesco Burba Nazzareno Candotti Mario Capellari Massimo Cisilino Stefano Costantini Roberto D'Agostini Federico Fant Adriano Dal Pont Antonino Morassi Elena Moro

direttore responsabile
Gaetano Cola

direttore di redazione
Elena Moro

redazione
Vittorio Bozzetto
Massimo Cisilino
Ugo Fonzar
Franco Frezza
Roberta Mallardo
Alberto Pich
Andrea Zagolin
Enrico Zorzi

editrice
ordine degli ingegneri della provincia di Udine
via di Toppo 5 - 33100 udine
tel. 0432.505305
fax 0432.503941
www.ordineingegneri.ud.it
e-mail: segreteria@ordineingegneri.ud.it

progetto grafico
DSF Design - Latisana (UD)

stampa
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta. La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

Proposte al «Codice regionale dell'edilizia» e al «Piano casa»

La Federazione regionale degli Ingegneri del Friuli Venezia Giulia intende partecipare in modo costruttivo al dibattito in corso sulle tematiche del Piano Casa e, in particolare, sulle proposte avanzate in sede Regionale in attuazione all'Accordo Stato-Regioni perfezionato a livello nazionale.

A fondamento delle considerazioni che seguono si ritiene necessario riaffermare il principio -da sempre sostenuto- che le scelte di politica urbanistica che incidono sulla città, sul territorio e sull'ambiente in cui viviamo, debbono essere di competenza della pubblica amministrazione; nel mentre che l'operatività può essere meglio sviluppata con il contributo del privato.

La Regione nella stesura della Rev.17 del Ddlr ha inteso dare attuazione alle Norme del cosiddetto «Piano Casa» di proposta governativa introducendole quali norme in materia edilizia non temporalmente definite, superando l'originaria natura di «misure urgenti» per l'incentivazione dell'edilizia.

In un periodo di crisi come l'attuale è certamente auspicabile un intervento di rilancio dell'attività edilizia, purché lo stesso consideri nei dovuti modi che la stagione dell'espansione urbana è ampiamente superata e siamo entrati a pieno titolo in quella della trasformazione. Diventa quindi centrale l'obiettivo di lavorare essenzialmente sul patrimonio edilizio esistente, sia pubblico che privato, nell'ottica di ricercare la miglior qualità dell'edificato e dell'ambiente urbano nel suo complesso.

Gli ampliamenti ed interventi proposti all'art. 35 (fino a 200 mc anche in corpi separati dall'edificio principale) e all'art. 39 (demolizioni e ricostruzioni con ampliamenti volumetrici sino al 35%) da applicarsi senza distinzione sul territorio (unica condizione la destinazione d'uso residenziale, con esclusione dei soli edifici ricadenti nelle Zone A e B0) e a tempo indeterminato costituisce di fatto l'introduzione di una norma urbanistica che supera tutti i disposti degli strumenti urbanistici e regolamenti comunali e non contempla il «peso» del nuovo carico urbanistico che viene riversato indiscriminatamente sul territorio.

L'introduzione delle Norme nella stesura proposta si configura quale una forte invariante riferita a tutti i fabbricati residenziali esistenti, per i quali viene assicurato nel tempo il meccanismo della deroga, di fatto rendendo inoperativa qualsiasi scelta delle Amministrazioni comunali per il proprio territorio.

Per quanto sopra espresso, certa di tutelare interessi generali e collettivi, questa Federazione auspica:

- la previsione di un'efficacia temporale degli interventi «straordinari» (in coerenza con i principi dell'Accordo Stato-Regioni);

- l'introduzione di condizioni volte ad assicurare il coerente inserimento nel tessuto urbano di tali interventi (in termini di viabilità e parcheggi, aree verdi) oltre alla definizione di precise norme che assicurino la ricercata «qualità ed il miglioramento delle caratteristiche architettoniche». L'articolato approvato dalla Giunta, ad avviso della scrivente Federazione, propone riferimenti assolutamente generici alla qualità architettonica, senza definire gli strumenti di un effettivo controllo della stessa (in termini di tipologia e di coerenza architettonica con il territorio di riferimento).

Appare opportuno prevedere un meccanismo che inviti i Comuni ad adeguare la propria normativa con apposite varianti, da adottarsi entro un termine ragionevole (almeno un anno).

L'eccezionalità degli interventi di sostegno e rilancio dell'edilizia si ritiene opportuno trovino collocazione in un provvedimento legislativo che ne riconosca i limiti specifici di definizione ed applicazione e sia distinto dal Codice dell'edilizia, documento generale di definizione e sintesi delle procedure amministrative edilizie.

La Federazione osserva ancora che il Codice dell'edilizia non ha provveduto ad affrontare in modo compiuto il tema delle distanze tra le costruzioni, tema che negli ultimi anni è stato invece frequentemente dibattuto nelle aule giudiziarie. In tal senso ravvisa un ulteriore elemento di preoccupazione nell'esecuzione degli interventi in applicazione degli articoli 35-39 ed in particolare delle previste deroghe, per le quali si ritiene indispensabile una puntuale esplicitazione.

Interventi generalizzati definiti unicamente in termini forfettari, come quelli proposti, possono essere accettati solo se inseriti in una nuovo contesto normativo che sia in grado di affrontare -meglio dell'attuale- le problematiche della sostenibilità e della governance in un'epoca caratterizzata dai fenomeni della trasformazione e della riqualificazione.

La Federazione afferma l'assoluta necessità che l'Amministrazione Regionale proceda in tempi brevi, in attuazione del suo programma di legislatura, all'approvazione della nuova legge urbanistica regionale che definisca i lineamenti, i principi e le regole per un nuovo sistema di governo del territorio e superi sia l'attuale regime transitorio definito dalla legge n. 12/2008 sia il termine di applicazione -auspicabilmente transitorio- delle norme speciali in materia edilizia.

Il Presidente
dott. ing. Gianpaolo Guaran

Il Coordinatore Commissione Territorio
dott. ing. Marina Palusa

Studio in casa? Non si paga l'Irap

Non paga l'Irap il professionista che lavora da casa. Questo ha affermato la Cassazione con la Sentenza n. 15110 del 26 giugno 2009, una stanza dell'abitazione, un fax, una libreria e un pc non rendono il piccolo professionista soggetto al prelievo. La Sezione tributaria ha così sdoganato i piccoli studi in casa rendendo una decisione pro contribuente che, di questi tempi, suona come una voce fuori dal coro. Infatti, un altro collegio di Piazza Cavour aveva affermato (Sentenza n. 14693 del 23 giugno 2009) che un solo dipendente, anche se part-time, condanna illegale al versamento dell'imposta più discussa degli ultimi dieci anni. Verrà quindi rimborsato un professionista che aveva organizzato, da solo, un piccolo studiolo in casa. Una libreria, il computer e il telefono erano i suoi strumenti di lavoro. Ma l'amministrazione finanziaria gli aveva rifiutato il rimborso. Così lui ha impugnato il silenzio di fronte alla commissione tributaria provinciale e ha perso. La decisione era stata confermata anche dalla commissione regionale. Poi la svolta in Cassazione: la Suprema Corte ha infatti accolto il ricorso del professionista rispondendo in senso affermativo al quesito se «siano soggetti a Irap i redditi relativi ad un'attività professionale svolta da un professionista in una stanza della propria abitazione, con l'utilizzo di libreria, fax e apparecchio per videoscrittura a memoria elettronica e senza l'ausilio neppure occasionale, di alcun collaboratore». Anche per arrivare a questa conclusione la Corte di

legittimità ha usato il consueto principio che ormai da due anni fa da ago della bilancia nelle liti sull'Irap e secondo cui «a norma del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del Digs 446 del 1997, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'Irap solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, e ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità o interesse; oppure quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività d'impresa di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui».

Sulla base di questi motivi, insomma, la Cassazione ha bocciato la decisione di merito secondo cui «ogni attività abituale è soggetta all'Irap, a prescindere dal suo carattere imprenditoriale o meno, e il presupposto impositivo è integrato sulla base di elementi, quali lo studio ubicato nell'abitazione ed arredato con libreria, fax e videoscrittura, l'importo dei compensi dichiarati e le spese esposte». Ora il professionista verrà rimborsato anche se la Cassazione lo ha condannato a versare parte delle spese legali.

Responsabilità del professionista nella Dia

Ingegneri e architetti pronti a fare la loro parte nell'attuazione delle misure del piano per l'edilizia privata che sta prendendo nuova forma dopo il confronto Governo-Regioni. Pronti soprattutto a farsi carico delle responsabilità -anche penali- che gli interventi comportano. Quelle, per intenderci, previste a carico di chi firma Dia e Super-Dia. In questo caso, infatti, il progettista veste anche i panni di un pubblico ufficiale, con sanzioni che prevedono anche il carcere in caso di falsa attestazione. La giurisprudenza ha infatti ribadito, anche di recente -l'ultima sentenza sulla questione è la n. 1818/2009 della Cassazione penale- che, diversamente

dal permesso di costruire, la Dia è un atto che ha una sua autonoma efficacia e non richiede un controllo o una verifica da parte della pubblica amministrazione. Appunto per questo chi firma questo certificato potrebbe pagare anche con il carcere eventuali "sviste". Una prospettiva che non spaventa i professionisti, pronti ad assumersi tutte le responsabilità legate all'importante ruolo che il piano casa in corso di definizione potrebbe assegnargli.

Le sanzioni per il progettista che attesta il falso

L'articolo 23 del Dpr 380/2001 prevede che in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, il dirigente

o il responsabile dell'ufficio comunale informi l'autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale e il consiglio dell'ordine di appartenenza per quella disciplinare. Sotto il profilo penale, il reato che la più recente giurisprudenza (Cassazione penale sentenza 1818/2009) -dopo alcune pronunce contrastanti- ritiene configurabile è quello di falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità (cfr. articolo 29 Dpr 380/2001 - articolo 481 del codice penale). La pena per la falsa certificazione è la reclusione fino a un anno o la multa da euro 51 a euro 516, se il reato è commesso a fine di lucro, la pena detentiva e quella pecuniaria si applicano congiuntamente. È prevista anche la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da un minimo di un mese a un massimo di 5 anni.

Graduazione della pena a seconda del reato

La graduazione tra il minimo e il massimo previsto dipenderà dalla specifica valutazione del giudice, dal riconoscimento o meno di attenuanti e così via. Il progettista, poi, può concorrere anche nella commissione dei reati edilizi previsti dal Dpr 380/2001, cui corrispondono sanzioni diversificate (vedi articolo 44 Dpr 380/2001) secondo il tipo di violazione, che comprendono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino a 103.290 euro. La pena detentiva è prevista sia per il reato di falsa certificazione che per i reati edilizi, salvi i benefici di legge (sospensione condizionale).

Come dimostrare la propria innocenza

Il reato di falsità ideologica è punibile solo a titolo di

dolo e non di colpa (benché, ovviamente, la negligenza o l'imperizia rileverà nei rapporti privatistici, a esempio nei riguardi del committente). In altre parole, il reato sussiste solo se il professionista è consapevole della falsità della propria attestazione.

Responsabilità del progettista in fase di esecuzione

In una recente Sentenza (28267/2008) la Cassazione penale ha osservato che l'articolo 23 del Dpr 380/2001 in materia di Dia non prevede la nomina di un direttore dei lavori poiché al progettista è affidato un ruolo complesso, il cui rispetto non può che essere controllato nel corso della esecuzione dei lavori. Questa sentenza attribuisce comunque al progettista che ha redatto la relazione per la Dia un connesso obbligo di vigilanza in fase esecutiva, indipendentemente dalla possibilità che il certificato di collaudo possa poi essere rilasciato da un altro tecnico abilitato.

Dia e staticità dell'edificio

L'articolo 23 del Tu 380/2001 non indica, tra gli oggetti dell'attestazione, la staticità dell'edificio. Però va ricordato, da un lato, che ai sensi dell'articolo 64 del Tu la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica devono essere realizzate in modo da garantire la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità (con responsabilità diretta del progettista) e, d'altro canto, che il codice penale prevede varie ipotesi di reato (punibili anche a titolo di mera colpa) nel caso di crollo o rovina degli edifici.

Tra i privati sospese le regole contro il rumore

Azzerate le regole anti-rumore nei rapporti tra privati. Una norma inserita nella legge comunitaria -all'articolo 11, comma 5- stabilisce che, in attesa del riordino della materia, nei rapporti tra privati non sarà più applicata la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti. Di fatto, il privato non potrà più far valere le norme contenute nella legge 447/1995 e nel Dpcm 5 dicembre 1997, che impongono di tenere conto, al momento della progettazione e della costruzione di un nuovo edificio, di determinati limiti di rumorosità interna ed esterna. La disapplicazione, recita ancora la norma, riguarda in particolare i rapporti «tra costruttori, venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

La norma ha subito innescato le proteste di Assoedilizia, di Legambiente e di Fivra, associazione che riunisce i produttori di materiali isolanti. Nel mirino, in particolare, ci sono le ricadute pratiche sul contrasto all'inquinamento acustico, sulla salute dei cittadini e sul contenzioso legato a queste problematiche.

La disposizione contenuta nella comunitaria, infatti, avrà probabilmente un impatto rilevante sulle cause tra costruttori e acquirenti di immobili in ordine ai requisiti acustici degli edifici. Di fatto, chi vorrà contestare l'eccessiva rumorosità dell'immobile che ha acquistato, si troverà privo di un punto di riferimento normativo, e dunque è destinato a una probabile sconfitta in sede giudiziale. Anche se, va detto, l'acquirente potrebbe avere anche un'altra via per far valere i propri diritti: rivolgersi al

Tar impugnando la Dia o il permesso di costruire rilasciati in violazione delle norme igieniche (tra le quali rientrano anche quelle sull'isolamento acustico).

D'altra parte, la ratio della norma inserita nella comunitaria -che vale in attesa del riordino della materia, per un periodo di 24 mesi- è quella di evitare contrasti con la direttiva europea 2002/49/CE (approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 25 giugno 2002), che limita l'ambito di applicabilità delle norme in materia di rumore ai rapporti

di natura pubblicitaria tra l'amministrazione e i soggetti esercenti attività rumorose. Del resto, anche la Corte di cassazione (sentenza 4963/2001) aveva stabilito che le norme della legge 447/1995 «attengono a rapporti di natura pubblicitaria, intercorrenti tra la pubblica amministrazione preposta alla tutela dell'interesse collettivo protetto e i privati esercenti le attività contemplate (...) Nei rapporti tra privati, dunque, la normativa di cui alla legge 447/1995 non trova applicazione».

Aspetti di prevenzione incendi sugli alberghi

Si riportano due notizie relative alle disposizioni in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico alberghiere soggette ai disposti di cui al Dm 9.04.1994.

Proroghe

Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell'articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.

Deroghe

In una nota dell'8 giugno 2009 emanata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica -

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, vengono forniti chiarimenti inerenti l'attuazione dell'art. 15 del Decreto del Ministero dell'Interno del 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere» e dunque in merito alla gestione della sicurezza antincendio in questa tipologia di residenze.

La nota ricorda che «è stata segnalata a questa Direzione la pratica impossibilità dell'attuazione del disposto dell'articolo 15 del Dm 9.04.1994 nelle residenze turistico alberghiere, comprese nel punto i) dell'articolo 1 del citato decreto, che, come noto, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi». Viene infatti evidenziato «che nella stragrande maggioranza di tali attività, per tipologia organizzativa, non vi è presenza continuativa di personale dipendente cui affidare le mansioni previste dall'articolo in parola, che riguardano essenzialmente l'attività di gestione dell'emergenza». E dunque «tenuto conto che trattasi di attività non soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi e su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi», «questa Direzione ritiene che nelle residenze turistico alberghiere, ove non sia possibile il rispetto dell'articolo 15 del Dm 9.04.1994 per mancanza di personale cui affidare tali mansioni per la particolare tipologia di tali attività, possa derogarsi in via generale dal rispetto dell'articolo sopraccitato a condizione che tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione d'incendio realizzato a regola d'arte». In particolare l'impianto «dovrà segnalare l'evento in un luogo permanentemente presidiato, anche esterno all'attività stessa, quale ad esempio presso il titolare dell'attività o istituto di vigilanza appositamente incaricato e ai residenti adeguatamente informati attraverso idonee istruzioni».

Competenze degli ingegneri triennali

Ingegneri quinquennali e juniores ai ferri corti. Al centro della contesa c'è il problema delle competenze professionali: per i primi di esclusiva degli iscritti alla sezione A (quinquennali), per i secondi, al contrario, senza recinti così definiti. La controversia prende il via da un parere formulato dal Consiglio nazionale degli ingegneri «sulle competenze degli juniores per interventi di calcolo, verifica e direzione lavori in zona sismica». Dopo un'ampia discussione, si legge sul testo, il Consiglio guidato da Paolo Stefanelli ritiene che in base al 328/2001 queste attività «non rientrano» tra quelle del Dpr, perché non si tratta «di costruzioni semplici con l'uso di metodologie standardizzate e pertanto sono di competenza esclusiva dell'ingegnere iscritto alla sezione A». Un parere che per lo stesso Stefanelli «è in assoluta coerenza con il quadro normativo: tutte le certezze vengono da quel Dpr, il resto sono solo sogni». Di tutt'altra opinione il Coordinamento

universitari e professionisti triennali che considera il parere «assurdamente restrittivo e gravemente lesivo dei diritti degli iscritti alla sezione B dell'Albo degli ingegneri». E che di fatto ha sancito la fine dell'attività professionale in questi ambiti «creando un danno economico oltre che di immagine». Ma non solo, perché per il coordinamento dei triennali «l'assurdità del parere sta nel fatto che ad oggi le uniche sentenze in materia disponibili sono quella del Tar Campania che ha ribadito il principio ampliamento sancito in giurisprudenza che ciò che non è espressamente vietato in norma è consentito, e quella del Tar Lazio in cui viene ribadito che le attività maggiormente caratterizzanti la professione sono elencate a mero titolo esemplificativo e non tassativo». E anche qui è dura la replica di Stefanelli che nega che ci sia alcun titolo esemplificativo, perché altrimenti, spiega ancora, «vorrebbe dire che non ci sono limiti alle competenze».

VARIE

Le novità del collegato alla finanziaria

Sulla G.U. n. 140 del 19.06.2009, Suppl. Ord. 95, è stata pubblicata la legge 69/2009, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile» e collegata alla Finanziaria 2009. Il provvedimento, in vigore dal 4.07.2009, reca diverse disposizioni di interesse per i tecnici, che di seguito brevemente si sintetizzano.

Conferenza di servizi - Attività consultiva e valutazioni tecniche

L'articolo 9 modifica l'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, in materia di conferenza di servizi, consentendo la partecipazione alla conferenza di servizi, senza diritto di voto, di alcune categorie di soggetti interessati al progetto dedotto in conferenza (soggetti proponenti il progetto nonché concessionari e gestori di servizi pubblici qualora il progetto abbia effetti diretti o indiretti sulla loro attività). L'articolo 8 modifica invece l'art. 16 della legge n. 241 del 1990, concernente l'acquisizione di pareri nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo, al fine

di contenere i tempi di conclusione della fase consultiva, e l'art. 25 della stessa legge, concernente le modalità di esercizio del diritto di accesso.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 16 citato gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano invece richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso. La nuova stesura del comma 2 prevede ora che in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, obbligatorio o facoltativo, o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. Resta peraltro fermo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 127 del Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), contenente norme in merito alla validità delle adunanze e delle votazioni del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Semplificazione dei piccoli appalti pubblici

All'articolo 17 sono state introdotte norme di semplificazione per i piccoli appalti pubblici, con la finalità di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese. L'intervento normativo apporta modifiche alla procedura di partecipazione alle gare dei consorzi stabili, incidendo sulla disciplina di cui agli artt. 36 e 37 del Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

In particolare cade il divieto di partecipazione simultanea del consorzio stabile e dei consorziati alla medesima procedura, nelle ipotesi disciplinate dall'art. 36, comma 5, terzo periodo, e dall'art. 37, comma 7, terzo periodo.

Adozione di decreti correttivi in materia ambientale - Caratteristiche delle terre e rocce da scavo

L'articolo 12 reca una delega al Governo, da esercitare entro il 30 giugno 2010, in materia ambientale. Il comma

4 affida ai decreti legislativi, previsti dal comma 1 dell'articolo 12 stesso, la definizione delle caratteristiche chimiche, fisiche e geotecniche che debbono avere le terre e le rocce derivanti dagli scavi, affinché siano compatibili con i siti a cui sono destinate per interventi di miglioramento ambientale.

Si ricorda che ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 186 del Dlgs 152/2006 (Codice dell'ambiente), le terre e le rocce da scavo possono essere utilizzate, qualora ne abbiano le caratteristiche ambientali, per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane;
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

Imposta di bollo per i servizi resi dai VVF

Con interpello 954-20/2009 è stato chiesto al Dipartimento dei Vigili del Fuoco se sia dovuta l'imposta di bollo per i versamenti, superiori a Euro 77,47, effettuati dagli utenti che ne richiedono i servizi.

In riferimento al quesito in esame il Dipartimento osserva che in base all'articolo 13, comma 1, della tariffa annessa al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, sono soggette all'imposta di bollo di euro 1,81 per ogni esemplare le: «...ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria...». La nota 2 al predetto articolo prevede che «L'imposta non è dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)...».

Il trattamento tributario in parola subisce una deroga per gli atti e i documenti indicati nell'articolo 7 della tabella annessa al Dpr n. 642 del 1972, il quale prevede l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo, tra l'altro, per le «ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici della società Poste Italiane spa non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'art. 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto». Per quanto sopra, con riferimento alle ricevute dei versamenti effettuati, come nell'ipotesi in esame, a mezzo di conto corrente postale, si precisa che tali

documenti sono esenti dall'imposta di bollo e che tale esenzione prescinde dalla causale del pagamento (v. Ris. Min. delle Finanze 20 giugno 1987 prot. 350765 e più recentemente risoluzione n. 366/E del 3 ottobre 2008).

Ne consegue che la ricevuta del pagamento effettuato a mezzo conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, relativa al versamento dei diritti dovuti per i servizi a pagamento resi dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, rientra, ai fini dell'imposta di bollo, nella previsione esentativa di cui all'articolo 7 della tabella allegata al Dpr n. 642 del 1972.

Per completezza di argomento si fa presente che qualora il versamento dei diritti dovuti per i servizi resi a pagamento dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco sia effettuato direttamente presso le Tesorerie provinciali, i documenti di entrata previsti dall'articolo 58 delle Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato (approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007), rilasciati dalle Tesorerie vanno assoggettati all'imposta di bollo prevista dall'articolo 13, comma 1, della tariffa annessa al Dpr n. 642 del 1972.

In tal caso non opera, infatti, la norma esentativa, trattandosi di un documento di tesoreria, non compreso tra quelli esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 7 della tabella annessa al Dpr n. 642 del 1972 (in tal senso v. Risoluzione del 15 novembre 2002 n. 357).

Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini provinciali

In vista delle imminenti elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini provinciali, anche accogliendo apposite istanze in tal senso, il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni riassuntive sulla tempistica e sulla corretta procedura da seguire, al fine di scongiurare al massimo errori che possano poi dare adito a contenziosi elettorali. Questo, fermo restando la necessità di rifarsi, in primo luogo, al dato normativo -il Dpr 8 luglio 2005 n. 169- per come interpretato dal Ministro della Giustizia (v., da ultimo, le circolari CNr n. 203/2009 e n. 204/2009, presenti anche sul sito Internet www.tuttoingegnere.it). Per maggiore comprensione i punti salienti e le questioni interpretative più ricorrenti vengono suddivisi in paragrafi.

La data di indizione delle elezioni

I contenuti dell'avviso

Trattasi di un aspetto relevantissimo, in quanto da tale momento (v. art. 3, primo comma, secondo periodo, Dpr 169/2005) si conteggia la data della prima votazione e quindi tutte le operazioni di voto.

Secondo il primo comma dell'art. 3 Dpr 169/2005:

«L'elezione del Consiglio dell'Ordine è indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al Consiglio Nazionale indire le elezioni».

È opportuno comprendere appieno il significato della dizione «almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza».

Come affermato dal Ministero della Giustizia (v. circolare CNI n. 203 del 6 marzo 2009), il primo dei giorni utili per indire le nuove elezioni va comunque individuato all'interno di un arco temporale compreso tra i cinquanta giorni prima della scadenza del Consiglio e una data (non dettata espressamente dalla legge) da individuarsi -da parte del Consiglio in carica- secondo criteri di ragionevolezza e buon senso, tenendo conto della data di scadenza naturale del Consiglio.

Poiché, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del Regolamento elettorale, la data prescelta per l'indizione delle elezioni costituisce indice di riferimento per individuare il numero di iscritti alle due Sezioni dell'albo, essa non può essere irragionevolmente ed eccessivamente anticipata.

Questo ha voluto dire il Ministero della Giustizia nella circolare da ultimo citata, allorché ha affermato che «le elezioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2009-2013 devono comunque essere indette in prossimità della data di scadenza naturale dello stesso».

Sempre il Ministero Vigilante ha precisato che un Consiglio dell'Ordine che si orientasse diversamente si esporrebbe al rischio di contestazioni per vizio di eccesso di potere, essendo priva di qualsiasi giustificazione l'indizione delle elezioni sviate mesi prima della scadenza del Consiglio.

In buona sostanza il Dicastero Vigilante ha quindi fatto intendere che un'anticipazione delle elezioni sia ammissibile soltanto entro limitati scostamenti rispetto alla data dei cinquanta giorni prima della sua scadenza naturale.

Questo Consiglio si è attivato tempestivamente presso il Ministero della Giustizia per ottenere una proroga della data di indizione delle elezioni.

L'Autorità Vigilante, con la nota allegata alla circolare CNI n. 204 del 19 marzo 2009, ha chiarito che il termine e la data per l'indizione delle elezioni sarà prevista dal disposto normativo e non sarà, quindi, nella disponibilità del Ministero, a meno di addivenire ad una modifica legislativa. Quindi, allo stato attuale, non è possibile ottenere alcuna proroga della data delle elezioni.

Per quanto riguarda i contenuti dell'avviso di convocazione si rinvia alla lettura della circolare CNI n. 462 del 5.09.2005 (reperibile sul sito Internet www.tuttoingegnere.it).

Ovviamente le date riportate negli allegati e nei facsimile della anzidetta circolare (ad es. facsimile della comunicazione da inviare al Ministero della Giustizia in merito all'esito delle votazioni) vanno cambiate ed aggiornate secondo la data di indizione delle elezioni stabilita dal Consiglio dell'Ordine.

Nomina dei componenti del seggio elettorale

L'art. 3, comma 8, del Dpr 169/2005 stabilisce che il Consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vicepresidente, il segretario e almeno due scrutatori.

È doveroso rammentare che -pur in assenza di una espressa previsione normativa statuente tale incompatibilità- il Ministero della Giustizia già nel 2005 ha affermato, in relazione alla possibilità per i candidati di proporsi come componenti del seggio elettorale, che possa «essere considerata l'esclusione dei candidati alla partecipazione del seggio elettorale per evidenti ragioni di opportunità, la cui valutazione in ogni caso spetterà all'Ordine competente» (v. parere Ministero Giustizia del 21.09.2005, allegato alla circolare CNI n. 465 del 21.09.2005).

Prima votazione

A scanso di equivoci, con riferimento alla individuazione della data della prima votazione («La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima»), si osserva quanto segue.

Una volta stabilita la data di indizione delle elezioni, la legge prevede il conteggio di successivi quindici giorni per arrivare alla data di prima votazione (art. 3, comma I, secondo periodo, Dpr 169/2005).

Nel computo dei giorni si esclude il giorno iniziale.

Qualora il quindicesimo giorno venga a cadere in un giorno festivo, la scadenza del termine è prorogata al primo giorno successivo feriale.

Questa è l'interpretazione ritenuta preferibile dal Ministero della Giustizia (v. parere allegato alla circolare CNI n. 463 del 7.09.2005).

Svolgimento delle operazioni di voto

Pervengono ancora dei quesiti relativi ad aspetti già chiariti dal DPR 169/2005 oppure dal Ministero della Giustizia.

Ad esempio, sulla possibilità per gli elettori votanti, in caso di mancato raggiungimento del quorum in prima convocazione, di rivotare nelle successive votazioni si è già espresso nel 2005 il Ministero della Giustizia con il parere

datato 21 settembre 2005, trasmesso a tutti gli Ordini provinciali con la circolare CNI 21.09.2005 n. 465.

Secondo il Ministero, pertanto, «il chiaro tenore letterale della norma non consente in alcun modo l'esclusione alle successive votazioni di coloro che abbiano già espresso il proprio voto in precedenza».

Altro punto che in alcuni ha fatto sorgere dubbi è la previsione del comma 15 dell'art. 3 Dpr 169, secondo cui «i tempi della seconda e terza votazione ... sono ridotti alla metà negli Ordini con meno di tremila iscritti».

Ebbene, non può dubitarsi che la riduzione dei tempi di cui alla citata disposizione riguardi (soltanto) i giorni e non le ore di apertura del seggio elettorale.

Si rammenta, infine, che sono esclusi dal diritto di voto coloro che sono sospesi dall'esercizio della professione (art. 3, comma 3, primo periodo, Dpr 169/2005).

Si trasmettono quindi queste indicazioni a beneficio di tutti gli Ordini provinciali in vista delle ormai prossime elezioni, ferma restando la disponibilità di questo Consiglio ad affrontare ulteriori richieste di parere sull'argomento.

Il Presidente

dott. ing. Paolo Stefanelli

Il Consigliere Segretario

dott. ing. Roberto Brandi

Il Regolamento elettorale

Decreto legge 30 giugno 2005 n. 115

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione
(Pubblicato nella G.U. 1 luglio 2005 n. 151 e convertito in legge 17 agosto 2005 n. 168)

VISTI gli articoli 87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera g), e 117, sesto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO l'articolo 1-septies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

SENTITI gli ordini professionali interessati;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

UDITI i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 aprile 2005 e del 13 giugno 2005;

RITENUTO di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato, contenuta nel parere del 13 giugno 2005, relativa

alla mancata previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in quanto attraverso il sistema elettorale si intende favorire la partecipazione personale degli iscritti alle elezioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente regolamento:

ART. 1**(Ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.

ART. 2**(Composizione dei consigli territoriali)**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini

- di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:
- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
 - b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
 - c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
 - d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.
2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento.
 3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.
 4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.
 5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.
4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.
 5. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.
 6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.
 7. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo dei quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.
 8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

ART. 3

(Elezione dei consigli territoriali)

1. L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.
3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

9. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.
10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.
12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.
13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.
14. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.
15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.
16. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.
17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri

sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

19. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

ART. 4

(Presidente del consiglio dell'ordine territoriale)

1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.
2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

ART. 5

(Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 è costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'allegato 1 del presente regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.
2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.
3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.
4. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun

consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.
6. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.
7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è eleggibile.
8. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.
10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.
11. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

ART. 6

(Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari)

1. Il consiglio dell'ordine degli attuari è formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a:
 - a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
 - b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera i cento ma non cinquecento;
 - c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i cinquecento ma non millecinquecento;
 - d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.
2. Il consiglio dell'ordine è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 3, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.
3. Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 4, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

ART. 7

(Consiglio nazionale dei geologi)

1. Il consiglio nazionale dell'ordine dei geologi si compone di quindici membri eletti dagli iscritti all'albo. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3. I tempi della seconda e terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, sono ridotti alla metà.
2. Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 5, che è parte integrante del presente regolamento.

ART. 8

(Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi)

1. Il consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale dei biologi si compongono, rispettivamente, di nove e di quindici membri, eletti in collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo dell'ordine.
2. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3.
3. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 6, che è parte integrante del presente regolamento.

ART. 9**(Procedimenti disciplinari)**

1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.
2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.
3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.
4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

ART. 10**(Abrogazioni)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole "e sono" fino alla parola "professione", e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole "ed è" alla

parola "anni", commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole "; in caso" alla parola "incolpato", della legge 7 gennaio 1976, n. 3;

- b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola "effettivi" alla parola "due", commi secondo e terzo; articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;
- c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole "alla elezione" alle parole "centrale ed", del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;
- d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola ", dura" alla parola "consecutive"; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole ", a maggioranza assoluta," e "quindici", e comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;
- e) articolo 19, comma primo, dalle parole ", il quale è composto" fino alla parola "categoria", commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194;
- f) articolo 16, comma primo, dalle parole "ed è composto" alla parola "insediamento"; articolo 21, comma primo, dalle parole "ed è costituito" alla parola "seguenti"; articolo 30, comma terzo; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396;
- g) articolo 1, commi primo, dalle parole "ed è composto" alla parola "membri", e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616;
- h) articolo 2, commi 1, dalle parole ", che è composto" alla parola "superiore", e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola "Ove" alla parola "incolpato.", della legge 12 novembre 1990, n. 339.

ART. 11**(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Fac - simile
presentazione candidatura**

Data.....⁽¹⁾

Spett.le
Ordine degli Ingegneri della
Provincia di

Via

CAP Città

OGGETTO:

Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri per il quadriennio 2009-2013 (D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169).

Il sottoscritto..... (nome e cognome),

nato a il, iscritto nella Sezione (A o B)

dell'albo di codesto Ordine dal con il numero,
presenta la propria candidatura per le elezioni del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2009-2013, secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 12 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, recante il "Regolamento per il riordino delle procedure elettorali e della composizione degli organi degli ordini professionali e dei relativi organi disciplinari".

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO

⁽¹⁾ La data di presentazione della candidatura deve avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata dal Consiglio dell'Ordine per la votazione e, pertanto, entro

L'identificazione del candidato, al momento della presentazione della candidatura, dovrà essere verificata dall'Ordine a norma di legge.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia
tel./fax. 0481 534226
ordingo@tin.it
www.ordineingegneri.go.it

orari segreteria
da lunedì a venerdì 9,30-13,00

commissione parcelle
presidente Giampiero Calligaro

referenti
ambiente Roberto Vanon
informatica Alberto Pich
lavori pubblici Renzo Zorzin
qualità Elio Candussi
sicurezza Giacomo Bartelloni
strutture Paolo Delpin
urbanistica Roberto Ocera

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via del Teatro, 4 - 34121 Trieste
tel. 040 773690 - fax 040 773160
segreteria@ordineingegneri.ts.it
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)
www.ordineingegneri.ts.it

orari segreteria
lunedì 10,00-12,00 - 16,00-18,00
da martedì a venerdì 10,00-12,00

commissioni
ambiente Franco Frezza
impianti e sicurezza Fausto Rovina
informatica e processi innovativi Guido Walcher
lavori pubblici Alberto Modugno
qualità Alberto Guglia
rapporti dipendenti privati Roberta Manzi
rapporti dipendenti pubblici Fausto Rovina
strutture Roberto Marzi
urbanistica ed edilizia Giulio Gregori

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Via del Traverso, 8 - 33170 Pordenone
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229
info@ordineingegneri.pn.it
www.ordineingegneri.pn.it

orari segreteria
lunedì 9,00-12,00
martedì 9,00-12,00 - 16,00-18,00
mercoledì 9,00-12,00
giovedì 9,00-12,00 - 16,00-18,00
venerdì 9,00-12,00

commissioni
applicazione tariffa professionale Pierino Truant e Sara Stivella
ambiente e territorio Nino Aprilis e Mario Fregoli
formazione professionale Vittorio Bozzetto e Mario Fregoli
impianti tecnologici Gian Luigi Pasut
lavori pubblici Umberto Natalucci e Carlo Gava
libera professione e docenza Luigi Battistella
macchine, brevetti e marchi Claudio Pillon
professione nell'industria Claudio Pillon
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Vittorio Bozzetto
strutture Antonino Colussi
urbanistica Mario Fregoli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it
www.ordineingegneri.ud.it

orari segreteria
da lunedì a giovedì 9,00-13,00 - 16,00-19,00
venerdì 9,00-13,00

commissioni
ambiente Michele Mion
geotecnica Francesco Alessandrini
impianti Stefano Comuzzi
informatica Marco Cojutti
lavori pubblici Mario Causero
parcelle Fabrizio Loschi
qualità Livio Fantoni
sicurezza Corrado Quagliarella
strutture Natalino Gattesco
territorio e mobilità Roberto Gentilli
terzo settore Pierluigi Marzullo